

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CURE PALLIATIVE "LA CITTADELLA" ETS"

Articolo 1

Denominazione

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata:
"CURE PALLIATIVE "LA CITTADELLA" ETS".

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Articolo 2

Sede e Durata

La sede dell'Associazione è fissata in Fossombrone, via Giganti n. 66, e potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha la facoltà di attivare nuclei operativi in altre località della Regione Marche, secondo le necessità occorrenti per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopi e finalità

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di all'art. 5, lettere a, b, c, d, g, i, del D. Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, scopi dell'Associazione sono quelli di:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione delle possibilità di aiuto e di cura in ambito domiciliare;
- b) promuovere la diffusione e l'applicazione delle cure pal-

liative e della terapia del dolore come risposta globale e individualizzata ai bisogni del malato e della famiglia, in merito all'esperienza di cura della fase terminale della malattia.

c) favorire il reinserimento e la permanenza al loro domicilio delle persone sofferenti, malate e nella fase terminale della loro vita, assicurando ad esse ed ai loro familiari la necessaria cura ed assistenza;

d) promuovere la tutela dei diritti, la qualità e la dignità della vita delle persone sofferenti, malate e nella fase terminale della loro esistenza;

e) favorire l'aggiornamento professionale degli operatori nel campo delle cure domiciliari e delle cure palliative e della terapia del dolore.

Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici e/o culturali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 4

Attività

Per conseguire il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, l'Associazione si propone di:

a) organizzare seminari, dibattiti e manifestazioni pubbliche a carattere culturale;

b) curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell'Associazione;

c) fornire consulenze e costituire un centro di riferimento e documentazione sulle cure domiciliari, le cure palliative la terapia del dolore ed i temi etici e giuridici di tutela dei diritti della persona;

d) costituire un polo coordinato di aggregazione tra le istituzioni sanitarie e sociali presenti a livello territoriale, le rispettive figure professionali, il volontariato, i propri soci operatori di cui all'articolo 6, al fine di fornire una risposta unitaria, globale e individualizzata all'assistito e alla sua famiglia in relazione allo stato clinico e

ai loro bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali;

e) soddisfare i bisogni di salute dell'assistito e della sua famiglia attraverso il mantenimento del miglior stato di salute possibile, la prevenzione delle malattie, gli interventi diagnostici, terapeutici, assistenziali, palliativi e riabilitativi, da attuare principalmente al domicilio degli utenti;

f) sviluppare e partecipare a progetti di studio anche di rilevanza europea nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore;

g) instaurare relazioni di cooperazione con organizzazioni affini, sia nazionali che internazionali, cointeressate ai medesimi scopi;

h) collaborare alla istituzione, organizzazione e/o gestione di strutture sanitarie o assistenziali preposte in particolare all'assistenza delle persone nella fase terminale della loro vita.

Articolo 5

Valori, principi e norme di riferimento

Nel perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione, tutti gli associati agiscono in modo che l'operato da essi svolto, sia questo di natura concettuale, relazionale, organizzativa o tecnica, dimostri la loro chiara adesione ai principi enunciati nei seguenti documenti:

a) "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" (O.N.U., 10/12/1948);

b) "Pacem in terris" (lettera enciclica di S.S. Giovanni XXIII, -11/4/1963);

c) "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" (O.N.U., 9/11/1959);

d) "I diritti del malato" (Associazione degli Ospedali Americani, 6/2/1973);

e) "Diritti dei malati e dei morenti" (Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 29/1/1976);

f) "Carta del malato utente dell'ospedale" (Comitato ospedaliero della Comunità Economica Europea, 6/5/1979)

g) "Parere per una carta europea dei diritti del paziente" (Parlamento Europeo, 16/1/1980);

h) "30 diritti del cittadino" (Movimento federativo democratico, 1982);

i) "Dichiarazione di Cos" (Ecole Dispersée de Sante Européenne, 25/10/1992);

l) Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", (G.U. 22/2/1994 n. 43);

m) Decreto 31 marzo 1994: "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", (G.U. 28/6/1994 n. 149).

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ha la facoltà di deliberare l'inserimento di altri documenti nazionali o

internazionali nel presente articolo 5, che siano anch'essi permeati dalla sensibilità verso i diritti della persona e rappresentino una evoluzione positiva nella riesamina e nella concretizzazione della ricerca dei più alti valori dell'esistenza umana.

Ogni socio operatore professionista è inoltre tenuto all'obbligo dell'osservanza delle norme deontologiche della propria Professione. I rispettivi Ordini e Collegi professionali hanno potere di controllo sui propri iscritti, secondo la Legge n. 175 del 5/2/1992.

Articolo 6

Tipologia degli associati

I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti tipologie, senza che ciò comporti alcuna riduzione o limitazione dei diritti associativi (con particolare riguardo alla partecipazione alle decisioni ed al concorrere alla determinazione degli indirizzi dell'Associazione):

- soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro ai quali, pur non avendo firmato tale atto, sia attribuita tale qualifica dai due terzi dei soci fondatori; sono costituiti anche da Enti, nelle persone di un massimo di due loro rappresentanti;

- soci operatori: sono le persone che aderiscono all'Associazione presentando domanda al Consiglio Direttivo sottoscritta da loro e da un socio fondatore od onorario e versando la quota annua associativa. L'adesione ha effetto dopo l'accettazione insindacabile da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e verrà convalidata dopo un periodo di prova, la cui durata è determinata dal Consiglio stesso ed è prorogabile. L'ammissione definitiva verrà comunicata al socio tramite lettera.

I soci operatori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laureati o diplomati in scienze mediche, umane o sociali;
- ministri di culto e appartenenti ad ordini religiosi di qualunque professione di fede;

- operatori sanitari, socio-assistenziali, animatori ed educatori in possesso di attestati comprovanti la frequenza degli specifici corsi di formazione;

- diplomati (anche non attualmente riconosciuti in Italia) in discipline relative alla medicina olistica o alle terapie naturali;

- volontari che abbiano frequentato corsi di formazione di base, promossi da enti autorizzati dalla legge. I soci operatori volontari prestano la loro attività e partecipano alla vita dell'istituto in modo personale, spontaneo e gratuito.

Ad ogni socio operatore verrà rilasciata una tessera personale con fotografia e qualifica dell'attività svolta nell'Associazione, da esibire agli assistiti durante l'espletamento delle proprie attività. L'Associazione provvederà inoltre

ad assicurare i propri soci operatori per la responsabilità civile verso i terzi connessa allo svolgimento del loro operato;

- soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti: sono le persone e gli Enti che aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e le finalità, contribuendo al suo sostegno e alla sua crescita attraverso il versamento della quota associativa, determinata periodicamente dal Consiglio Direttivo in misura crescente fra le categorie;

- soci onorari: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone o Enti che abbiano inciso in modo determinante sul perseguimento degli scopi e/o sulla vita sociale dell'Associazione, apportandovi notevoli contributi sia umani che scientifici e di prestigio. Detti soci sono esentati dal versamento della quota associativa;

- soci benefattori: tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone o Enti in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione terrà un apposito registro dei soci, completo dei consueti dati anagrafici ed, eventualmente, delle rispettive qualifiche come socio operatore.

Articolo 7

Recesso ed esclusione dei soci

Si perde la qualità di socio:

a) per dimissione spontanea, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha valore dalla data di ricevimento;

b) per decesso del socio;

c) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dall'adunanza il socio esaminato), in caso di comportamento non consono o lesivo:

- della dignità o degli scopi dell'Associazione;

- dei principi, dei valori o delle norme di riferimento di cui all'articolo 5;

- del codice deontologico della rispettiva professione (sentito il parere dell'Ordine o Collegio in causa);

d) per omissione del versamento della quota associativa annuale, con decorrenza dell'anno successivo a quello non versato.

Articolo 8

Emblema

L'emblema dell'Associazione verrà adottato con delibera dell'assemblea degli associati e potrà comparire su pubblicazioni, oggetti, insegne di proprietà dell'Associazione, come anche potrà fregiarsi dell'acronimo ONLUS.

Articolo 9

Mezzi e risorse economiche

Le fonti di natura economica dalle quali l'Associazione trae le proprie risorse sono costituite da:

a) le quote versate dai soci fondatori all'atto della costitu-

zione dell'Associazione;

- b) le quote associative versate annualmente da tutti i soci;
- c) i contributi di privati;
- d) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di progetti specifici;
- e) i contributi di organismi internazionali;
- f) i contributi derivanti da donazioni, immobili, lasciti testamentari di persone ed Enti;
- g) gli introiti derivanti dalle attività deliberate dal Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi associativi;
- h) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) i proventi derivanti dall'esercizio di attività economiche marginali, che non sono lo scopo esclusivo o principale dell'Associazione ma che potranno comunque essere realizzate al fine di compiere ed estendere i principi associativi, finanziando le varie attività;
- l) ogni altro bene mobile o immobile, pervenuto all'Associazione a qualunque titolo e relative rendite.

L'Associazione ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti, stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di terzi esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10

Quote sociali

Le quote sociali si dividono in quota di fondazione e quota associativa annuale.

La quota di fondazione viene determinata dai soci fondatori al momento della costituzione dell'Associazione e da essi versata. Ogni altro socio fondatore, al momento della sua elezione come tale secondo le disposizioni dell'articolo 6, è tenuto al versamento della quota di fondazione.

La quota associativa annuale viene determinata dal Consiglio Direttivo al momento della sua prima riunione e può essere modificata annualmente con delibera del Consiglio stesso.

Articolo 11

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- l'Organo di Controllo,
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il versamento della quota annuale. Essa è convocata dal presidente, mediante comunicazione agli iscritti indicante data, ora, luogo ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si ritiene valida con la presenza della metà degli iscritti.

In seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di un terzo degli iscritti.

L'assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti, anche per l'ipotesi di modifica del presente statuto, fatto salvo il caso di scioglimento per il quale è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'art. 21, comma 3°, c.c.

Al fine di favorire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione è espressamente vietata la partecipazione per delega all'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal presidente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno su base semestrale e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La convocazione può inoltre avvenire su richiesta motivata di almeno un decimo degli iscritti, in tal caso il presidente vi provvede entro un mese dall'inoltro della richiesta.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- eleggere i membri di rappresentanza del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri di rappresentanza dell'Organo di Controllo;
- eleggere i membri di rappresentanza del Collegio dei Probi-viri;
- deliberare su ogni altra questione ad essa sottoposta dagli organi associativi.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

E' fatto salvo quanto previsto inderogabilmente dall'art. 25 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta. Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

Il Consiglio nomina al suo interno il presidente dell'Associazione e il vicepresidente, inoltre ha la facoltà di nominare un presidente onorario anche esterno.

Articolo 14

Presidente

Il presidente svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;

b) detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;

c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Per il presidente, nonché per ogni socio che presti la propria opera nell'Associazione, il Consiglio può stabilire un rimborso delle spese sostenute previa presentazione delle ricevute, per l'ufficio svolto e/o per l'attività prestata.

Articolo 15

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa almeno quattro volte l'anno o su richiesta scritta di due altri membri. Il presidente comunica ai consiglieri la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incontro.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei suoi membri; un consigliere può rappresentare per delega scritta solo un altro consigliere.

Le riunioni sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza e sottoscritte dai presenti su apposito verbale. In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

Articolo 16

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti fra gli associati o fra persone estranee di provata competenza e moralità.

Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci, o fra questi e l'Associazione o i suoi organi; esso giudicherà ex bono et ex aequo senza formalità di procedura.

I membri del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 18

Commissioni e comitati

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare commissioni di studio e di ricerca, nonché comitati scientifici, organizzativi e d'onore, con funzioni di consulenza, promozione culturale, formazione professionale, analisi e verifica qualitativa dell'operato svolto dall'Associazione a garanzia per gli assistiti.

I membri di ogni commissione o comitato saranno scelti dal Consiglio Direttivo tra persone anche estranee all'Associazione di comprovata competenza e capacità, nominando per ciascuna un presidente al quale affidare la responsabilità del progetto di lavoro.

Il Consiglio ha la facoltà di determinare finalità, termini ed emolumenti per l'operato svolto dalle commissioni e dai comitati.

Articolo 19

Esercizio economico

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20

Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati
- b) Il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 21

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Maria Chiara Berloni

" Alfredo de Martino notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE
2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.